



COMUNE DI FONTANELICE

Città Metropolitana di Bologna

Piazza del Tricolore n. 2 - 40025 FONTANELICE

Tel. 0542/92566 – Fax. 0542/92276

e-mail: urp@comune.fontanelice.bo.it

pec: comune.fontanelice@cert.provincia.bo.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 DEL 26/02/2021

OGGETTO : ISTITUZIONE E ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEI MERCATI. L. 160/2019..

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventisei** del mese di **Febbraio** alle ore 20:00 su convocazione disposta, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza in sessione straordinaria e in seduta disponibile al pubblico mediante collegamento streaming.

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	PRES	ASS
1	MELUZZI GABRIELE	X	
2	SUZZI ALICE	X	
3	MARI BEATRICE	X	
4	RONCHINI MATTEO	X	
5	SIDDI MASSIMO	X	
6	ZANIBONI VERONICA	X	
7	POGGI DAVIDE	X	
8	PONTI ATHOS	X	
9	VECCHIO VITO ANTONIO	X	
10	MONTI TERESA	X	
11	BERNABEI GABRIELE	X	

Totale presenti: 11 Totale assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Vittorio Melis.

La seduta avviene attraverso collegamento audio - video. L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal Decreto sindacale n. 5 del 31/03/2020

Il Sindaco Gabriele Meluzzi assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: MARI BEATRICE, ZANIBONI VERONICA, MONTI TERESA

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

OGGETTO: ISTITUZIONE E ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEI MERCATI. L. 160/2019.

La discussione relativa al presente punto all'o.d.g. viene riportata sinteticamente e per memoria in un successivo verbale avente ad oggetto: "Approvazione dei verbali della seduta consiliare del 26/02/2021"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a decorrere dal 2021, con la disciplina prevista dai commi da 816 a 836 dall'art. 1, della legge 160/2019, è prevista l'obbligatorietà in capo ai comuni, alle province ed alle città metropolitane di istituire e disciplinare, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito denominato «canone»;
- i successivi commi da 837 a 847 della legge 160/2019 dispongono altresì, l'istituzione da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- i due nuovi canoni sostituiscono: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, nonché per le occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi giornalieri sui rifiuti. I due nuovi canoni sono comunque comprensivi di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Dato atto che l'articolo 52 del d. lgs 446/97 conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Richiamata la delibera G.C. n. 1 del 07/01/2021 ad oggetto: "Canone unico patrimoniale ex art. 1 commi 816 e ss. legge 150/2019 - Indirizzi operativi urgenti inerenti la fase transitoria", con la quale veniva data la seguente linea d'indirizzo:

- di incassare, nelle more della definizione regolamentare del canone unico patrimoniale di cui sopra e delle nuove tariffe 2021, per occupazioni di suolo e diffusione di messaggi pubblicitari e per attività del servizio di affissione, applicando le tariffe già in vigore nell'anno 2020, intese a titolo di acconto;
- di posticipare il termine ordinario di versamento del Canone occupazione suolo permanente, laddove non esentato dalle norme di legge vigenti e del Canone

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

diffusione pubblicitaria permanente al 31 marzo 2021;

Visti:

- il D.lgs. 507/1993 artt.1-37, disciplinante l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione Consiliare n. 55 del 26.09.1995 e ss.mm.ii.;
- l'art. 63 del D.lgs 507/1993 ed il vigente regolamento comunale disciplinante il canone occupazione suolo pubblico, denominato COSAP o TOSAP;
- la risoluzione n. 5/Df del 8 giugno 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che dispone in merito alla potestà, in determinati casi, di differire i termini di versamento dei tributi locali anche in capo all'organo esecutivo, con successiva ratifica dell'atto deliberativo da parte dell'organo consiliare;
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale *"... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- il Decreto Ministero dell'interno 13 gennaio 2021 "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021" - G.U. Serie Generale n.13 del 18-01-2021";

Atteso che:

- ai sensi del comma 817, art.1 della medesima legge 160/2019, la regolamentazione del canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- il gettito che si intende assicurare è quello previsto nel bilancio di previsione o bilancio provvisorio, in misura almeno pari quanto conseguito dalla riscossione della Tosap e dell'Imposta della pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni;
- la determinazione delle tariffe è di competenza della Giunta comunale, in ossequio alla normativa ante citata, e dovrà avvenire nel rispetto dei termini di approvazione del bilancio;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

- il termine di approvazione del bilancio è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021 dal richiamato Decreto Ministero dell'interno 13 gennaio 2021;
- l'istituzione del canone di che trattasi comporta a decorrere dal 2021 la contestuale abrogazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano in attuazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 847 della richiamata Legge 160/2019, fermo restando che la normativa anche regolamentare comunale disciplinante dette entrate ,seppur abrogata, rimane valida ed applicabile per le attività afferenti le annualità 2020 e precedenti non ancora prescritte;

Richiamato l'art. 9-ter del cd. Decreto Ristori il quale stabilisce, per i titolari di concessioni o di autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico, l'esonero da TOSAP e COSAP **dal 1 gennaio al 31 marzo 2021** e sarà applicato alle tipologie di esercizi elencate dall'art. 5, comma 1, legge n. 287/1991, nonché per le occupazioni del suolo pubblico di ambulanti e mercati;

Atteso, altresì, che:

- le disposizioni di cui si propone l'approvazione debbono essere approvate con delibera di Consiglio Comunale avente funzione regolamentare, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997;
- il regolamento che si propone di adottare non è un regolamento di natura tributaria disciplinando un entrata di natura patrimoniale, e come tale non rientra tra i regolamenti che ai sensi dell'art. 13 comma 15, 15 bis e ter debbono essere inviati telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entro il 14 febbraio 2021, lo stesso dicasi per la delibera tariffaria che l'organo esecutivo andrà ad adottare;

Visti:

- la L. 212/2000 in materia di diritti del contribuente;
- il Testo unico enti locali, con particolare riferimento agli artt. 42 del D.Lgs 267/2000, la l. 32/2009 e s.m.i. in materia di pubblicazione all'albo degli atti e 124 del D.Lgs. 267/2000, in materia di pubblicazione delle delibere;
- **l'art. 239, che ha ampliato le funzioni dell'organo di revisione e che tale provvedimento soggiace al parere del Collegio dei Revisori dei Conti;**
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D. Lgs 118 del 2011 e s.m.i.;

Informate le maggiori associazioni rappresentative di categoria;

Visto il comma 846, il quale consente agli enti, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone i soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della TOSAP oppure dell'ICP-DPA;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Considerato che il servizio delle pubbliche affissioni e di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità servizio sono stati affidati in concessione – periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2023 con Determinazione n. 220 del 30/12/2019 e che il concessionario ICA srl si è reso disponibile a svolgere anche l'attività di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale in argomento, nonché del canone mercati di cui al comma 837 e ss. dell'art. 1 legge 160/2019;

Ritenuto pertanto di demandare al Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese la definizione dell'appendice contrattuale di disciplina del nuovo prelievo patrimoniale;

Ritenuto opportuno, stante la tempistica necessaria alla definizione delle tariffe del canone unico patrimoniale e del canone mercatale, della tempistica volta a definire puntualmente i rapporti con il concessionario ICA srl, nonché per la predisposizione della modulistica e invii ai contribuenti degli avvisi di pagamento, prevedere, in deroga alle scadenze previste nel Regolamento allegato e per il solo anno 2021, la scadenza di pagamento per le diffusioni pubblicitarie permanenti e le occupazioni di suolo stabili entro la data del 30 aprile 2021;

Preso atto che i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina hanno costituito, ai sensi della legge regionale 24.03.2004 n. 6, il Nuovo Circondario Imolese con lo scopo di esercitare in forma associata funzioni conferite dalla Provincia di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna nonché funzioni comunali;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 61 del 26/11/2011 stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Preso atto infine del provvedimento. n. 980 del 30.12.2020 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa Claudia Paparozzi;

Considerato che, nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo volto a definire i contenuti del presente regolamento, l'Ufficio tributi associato ne ha inviato bozza ai competenti uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni/concessioni per l'occupazione del suolo pubblico o per esposizione pubblicitaria e che in merito sono state recepite le eventuali osservazioni ricevute;

Acquisiti il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1° e dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.lgs 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza amministrativa della proposta di cui trattasi, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Rilevato che il presente provvedimento comporta riflessi e che gli stessi risultano già considerati nel bilancio dell'ente;

Visto il parere dell'Organo di Revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, al fine di poterne darne diffusione in maniera tempestiva;

Con votazione che dà il seguente esito:

presenti e votanti n. 11 consiglieri

favorevoli n. 8 consiglieri

astenuti n. 3 consiglieri (Vecchio, Monti e Bernabei)

DELIBERA

1) di istituire:

- **in attuazione al comma 816**, dell'art. 1 della Legge 160/2019, dal 01 gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e o esposizione pubblicitaria;
- **in attuazione al comma 837**, dell'art. 1 della Legge 160/2019, dal 01 gennaio 2021 il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

2) di approvare ed adottare, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 446/1997, l'allegato regolamento disciplinante il canone di cui al citato comma 816 e il canone di cui al comma 837, corredati dei rispettivi documenti, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che, in attuazione all'art. 1, comma 817 della menzionata l. 160/2019, la disciplina del canone è volta ad assicurare – in coerenza con il bilancio di previsione 2021 - il gettito di complessivo conseguito dal Canone di Occupazione Suolo Pubblico (Cosap/Tosap) e dall'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, che sono sostituiti dal canone fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, stante il carattere sperimentale del nuovo impianto tariffario in sede di prima applicazione;

4) di incaricare, ai sensi del comma 846 legge 160/19, la dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese della definizione dell'affidamento in concessione della gestione del canone al concessionario ICA srl, già titolare per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2023 di contratto per il servizio delle pubbliche affissioni e di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità, affidato con Determinazione n. 220 del 30/12/2019, mediante appendice contrattuale di disciplina al contratto in essere;

5) di prevedere, per il solo anno 2021, la scadenza di pagamento per le diffusioni pubblicitarie

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

permanenti e le occupazioni di suolo stabili entro la data del 30 aprile 2021;

6) di inoltrare, ad esecutività del presente atto, copia della presente deliberazione al Concessionario affinché ne dia adeguata ed immediata informazione ai contribuenti anche sul suo sito dedicato.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione che dà il seguente esito:

Con votazione che dà il seguente esito:

presenti e votanti n. 11 consiglieri

favorevoli n. 8 consiglieri

astenuti n. 3 consiglieri (Vecchio, Monti e Bernabei)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 al fine di permettere l'immediata decorrenza dell'incarico.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Gabriele Meluzzi

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vittorio Melis

(atto sottoscritto digitalmente)